Associazione
“No Border”

presenta:

GUIDA INFORMATIVA PER VENDITORI AMBULANTI

All’interno

- Rischi per un venditore ambulante
- Conseguenze amministrative e penali
- Come fare?
- Commercio ambulante su aree pubbliche

Associazione
"**No Border**"

presenta:

GUIDA INFORMATIVA PER VENDITORI AMBULANTI

All'interno

- Rischi per un venditore ambulante
- Conseguenze amministrative e penali
- Come fare?
- Commercio ambulante su aree pubbliche

Ad Amhed
Rimini estate 2006

Questa piccola giuda vuole essere un valido strumento di aiuto per tutti quei cittadini migranti che abitano in questi territori e vedono negati alcuni dei diritti fondamentali, prima fra tutti la lesione della dignità umana, attraverso dispositivi repressivi e di controllo, molto simili agli stati di guerra e controllo militare, che alcuni di voi hanno conosciuto nei propri paesi d'origine. Crediamo sia giunto il momento di attuare forme vive di resistenza contro chi vuole incriminare, reprime, rinchiudere esseri umani esclusivamente perché provenienti da altri paesi, grazie a leggi come la Bossi /FINI sull'immigrazione e la legge Biagi sul mercato del lavoro, che disciplinano lo sfruttamento e la carcerazione su scala globale, creando nuove forme di servaggi in funzione della richiesta del mercato neoliberista e del sistema di guerra globale e permanente qui come altrove. . .

Questa piccola guida vuole essere uno strumento utile, non per incentivare il commercio ambulante, ma per dire che esso non si può affrontare in termini di ordine pubblico di processi e galera, ma bensì attraverso una riflessione ed una modalità di messa in discussione delle condizioni di vita in cui vivono tantissimi cittadini migranti, esclusi dalla città, invisibili agli occhi dei più.

Questa piccola guida vuole essere un contributo perché anche voi possiate acquisire informazione, sapere che vi deve essere garantita una difesa dignitosa e soprattutto che tanti altri invisibili come voi, italiani e non, sono al vostro fianco, per costruire percorsi di inclusione, di espressione di resistenza, di richiesta prima fra tutti del diritto alla felicità, ad una vita dignitosa senza confini e sfruttamento.

i fratelli e le sorelle
dell'Associazione No Border e
del Laboratorio Sociale Occupato P.A.z

Guida legale per venditori ambulanti

QUALI RISCHI CORRE UN VENDITORE AMBULANTE SENZA LICENZA

1. Le conseguenze dal punto di vista amministrativo

Per poter svolgere l'attività di venditore ambulante in forma itinerante è necessaria una apposita licenza rilasciata dal Comune, chi ne è sprovvisto e tuttavia vende magliette, vestiti, bigiotteria, oggetti di qualunque tipo, anche se non hanno un marchio contraffatto, **può incorrere in una sanzione.**

Ecco cosa succede in particolare:

- gli agenti (Vigili urbani, Carabinieri, Polizia di Stato ecc) che si occupano di controllare questo tipo di attività, soprattutto in estate, effettuano un accertamento nei confronti del venditore ambulante. Se trovano che è senza licenza elaborano un atto chiamato *verbale di contestazione* in cui si dice che il venditore "sta esercitando attività di commercio, su un'area pubblica, in forma itinerante, senza l'autorizzazione del Sindaco";
- oltre a scrivere questo verbale gli agenti procedono al *sequestro della merce*, che viene poi avviata alla distruzione. Difficilmente, in assenza di licenza, vi è la restituzione della merce;
- oltre alla perdita della merce, dopo qualche giorno al

venditore viene inviata una multa, che ha il nome di *ordinanza-ingiunzione*, che verrà spedita nel luogo di effettivo domicilio, ovvero nel luogo di effettiva dimora.

L'importo della sanzione è previsto dall'art.28 commi 2 e 4 in relazione all'art.29 comma 1 D.L. 114/1998 ed è pari ad una somma compresa tra €2.582,00 a €15.493,00, oltre alla confisca (e successiva distruzione) della merce.

Generalmente la sanzione che viene erogata è pari ad €5.164,00, ridotta della metà, cioè €2.587,60, quando si viene fermati per la prima volta. Tuttavia la sanzione resta "bassa" se la si paga entro i termini stabiliti ed indicati nella ordinanza ingiunzione, ma se il venditore, come spesso accade per l'estrema precarietà economica e sociale, non riesce a pagarla entro i termini stabiliti, la sanzione sarà maggiorata nei modi sopra indicati.

Se la sanzione non viene pagata (ad esempio perchè il venditore ambulante non ha i soldi necessari), possono esserci in futuro spiacevoli conseguenze.

In particolare:

- la sanzione non pagata viene comunicata alla CO.RI.T. (Concessionario per la Riscossione dei Tributi) che la registra in particolari fascicoli chiamati *ruoli esattoriali.* La CO.RI.T. è in pratica l'ente che si occupa della riscossione delle somme che non sono state pagate agli enti pubblici, agisce lentamente ma in modo inesorabile, quindi è possibile che il venditore ambulante, dopo qualche anno, si veda recapitare una nuova richiesta di pagare la multa con un atto chiamato cartella esattoriale. Si tratta di un atto particolare con cui la CO.RI.T., oltre a chiedere i vecchi soldi della multa, chiede anche gli interessi e la mora (in pratica una nuova multa per non aver pagato la prima multa).
- Non solo, dal momento che la CO.RI.T. può agire in

maniera esecutiva, essa può procedere al recupero coattivo, cioè ha la facoltà di compiere azioni per recuperare i soldi dovuti, anche se la persona non paga spontaneamente. Per esempio se il venditore ambulante, nel frattempo, come spesso accade, si è regolarizzato, ha trovato un regolare lavoro e magari ha acquistato un'auto, può vedere la CO.RI.T. pignorargli un quinto dello stipendio, oppure procedere al fermo dell'auto, o comunque richiedere somme che, essendo passati degli anni, sono diventate molto alte.

1.1 Quali azioni sono possibili contro le sanzioni amministrative

Diverse sono le azioni che possono essere fatte dal venditore ambulante per tutelarsi.

Ecco **cosa fare quando viene redatto il *verbale di contestazione*** (multa e sequestro merce):

- innanzitutto è inutile rifiutarsi di firmare il verbale o di prenderne una copia (il non firmarlo non rende comunque nullo il verbale); è invece consigliabile prendere il verbale e poi attivarsi immediatamente (magari con l'assistenza di un legale) e, se possibile, agire per chiedere l'annullamento del verbale e della successiva sanzione. È fondamentale verificare quello che l'agente accertatore ha scritto sul verbale, perchè nel caso vi siano errori, e solo in questo caso, si possono fare delle contestazioni e sperare di annullare la sanzione;
- durante l'accertamento, la redazione del verbale ed il sequestro della merce è importante tenere sempre un comportamento *"corretto ed educato"* con gli agenti, per evitare segnalazioni per resistenza od oltraggio a pubblico ufficiale, che aggraverebbero la posizione del venditore ambulante con una denuncia

di tipo penale;

- mai dimenticarsi della data in cui è stato fatto il verbale di contestazione perché, dal momento della sua compilazione e consegna al venditore ambulante, ci sono ***30 giorni per presentare ricorso***, cioè una contestazione formale, dopodichè non resta che pagare. E' quindi necessario muoversi il prima possibile dopo la contestazione;
- lo strumento per impugnare il verbale di contestazione consiste, come detto precedentemente, in *un ricorso indirizzato al Sindaco*, da proporre ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981. Si tratta di un atto semplice (può essere scritto anche dal venditore ambulante senza la presenza di un legale), esente da spese di bollo, con il quale il venditore può chiedere che la sua pratica sia riesaminata. Con il ricorso possono essere prodotte eventuali giustificazioni e documenti e si possono sollevare eccezioni (ad esempio un vizio nel verbale di contestazione);
- con il ricorso al Sindaco si può inoltre *chiedere di essere sentiti di persona*. È una possibilità molto importante riconosciuta dalla legge, che obbliga la pubblica amministrazione a convocare la persona ed a sentirla. Ciò ha due conseguenze: è un modo diretto per spiegare le proprie ragioni, inoltre, se la pubblica amministrazione si dimentica di convocare la persona, tutti gli atti successivi emessi vengono considerati nulli (dunque anche le multe).

Fatta questa prima impugnazione contro il verbale di contestazione, se non si ottiene l'archiviazione della pratica ecco **cosa fare *contro l'ordinanza ingiunzione***:

a. l'ordinanza ingiunzione è impugnabile, entro 30 giorni, con un ricorso avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli art. 22 e 22bis della L. 689/1981. In

questo caso, dal momento che possono esservi delle spese e può essere necessaria l'assistenza di un legale, si deve valutare, caso per caso, se ci possono essere dei motivi di fondatezza.

Nel caso in cui non si siano fatti i due ricorsi sopraccitati, o nel caso in cui siano stati fatti ma non vi sia stato esito positivo, ecco **cosa fare contro la successiva cartella esattoriale CO.RI.T. (che arriva in caso di multa non pagata):**

b. prima di tutto bisogna controllare che l'azione della CO.RI.T. si sia svolta correttamente: spesso accade che la CORIT proceda all'invio (notifica) della cartella esattoriale quando ormai la sanzione è prescritta, oppure può accadere che la notifica non sia andata a buon fine.

c. In questi casi la cartella esattoriale può essere impugnata, cioè contestata con apposito ricorso in Tribunale da proporre sempre entro 30 giorni dalla notifica.

d. Nel caso in cui non sia possibile contestare la cartella esattoriale si può valutare, eventualmente, la possibilità di una rateizzazione del pagamento, poiché se la sanzione accumulata va pagata è difficile "sfuggire".

1.2 Consigli Pratici da seguire se si incorre in sanzioni amministrative

Ci sono alcuni consigli sempre validi e da tener presenti, indipendentemente dalla fase in cui ci si trova e da quando è stata fatta la sanzione amministrativa:

1) mai dimenticarsi di una multa o di un verbale o di una sanzione amministrativa. Conservare sempre gli atti ricevuti per posta per farli esaminare ad un legale o ad un esperto, in modo da valutare immediatamente come agire, mai gettarli via; tenere

sempre presenti le date, poiché la legge italiana stabilisce dei termini precisi entro cui fare impugnazione e, scaduti i termini, non si può più fare nulla anche se si aveva ragione.

2) Nel momento in cui viene fatta la contestazione e gli agenti procedono al sequestro, cercare di tenere sempre il comportamento più corretto e tranquillo possibile. Anche se comprendiamo la rabbia e l'esasperazione che tali atti possono generare, non reagire con veemenza al sequestro della merce perché, poi, si potrebbe aggravare la posizione con la possibilità di vedersi contestare anche una resistenza a pubblico ufficiale, un oltraggio e quantaltro.

3) La legge italiana prevede un particolare strumento chiamato AUTOTUTELA che consente di far valere le proprie ragioni in qualunque momento. La legge prevede infatti che, qualora la Pubblica Amministrazione abbia fatto un errore palese è possibile farglielo notare con un apposito atto (l'autotutela appunto) esente da bolli, in cui le si chiede di correggersi. La pubblica amministrazione è tenuta, per legge, a prendere in considerazione questa istanza (cioè non può ignorarla) e se si accorge dell'errore, si corregge da sola senza ulteriori spese, giungendo anche ad annullare la sanzione.

L'importante pertanto è essere attivi, ricordarsi delle sanzioni, rivolgersi ad un legale o ad un esperto ma soprattutto non lasciare passare troppo tempo dalla notifica della sanzione e dal sequestro.

2. Le conseguenze dal punto di vista penale (vendita di materiale contraffatto, cd, dvd, borse ecc)

Il venditore ambulante rischia una imputazione penale quando, oltre alla mancanza della licenza che, come detto precedentemente, comporta esclusivamente una sanzione amministrativa, vende merce contraffatta (abiti, borse, occhiali ecc) o senza il contrassegno SIAE (DVD, CD).

Va detto, a proposito dei CD e DVD senza marchio SIAE, che la normativa che tutela il diritto d'autore, cioè la Legge n. 633 del 1941, è stata più volte modificata ed oggi prevede sanzioni molto severe.

Essa punisce penalmente non solo la vendita di CD, DVD e musicassette privi del contrassegno SIAE, ma punisce anche la semplice detenzione a scopo di vendita. Ciò significa, ad esempio, che può essere perseguito anche il venditore ambulante che viene trovato con il borsone pieno, anche se non sta materialmente vendendo il materiale.

Attualmente **chi vende o detiene per la vendita CD o DVD falsi rischia:**

- una imputazione per violazione dell'art. 171ter L. 633/1941 (vendita o detenzione di CD o DVD senza contrassegno SIAE), che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- una imputazione per ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. che prevede la pena della reclusione da 2 a 8 anni.

Allo stesso modo **chi vende materiale contraffatto (abiti, borse, occhiali) rischia:**

- una imputazione per violazione dell'art. 474 c.p. (reato d'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi), che prevede la pena della reclusione fino a 2 anni;

- una imputazione per ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. che prevede la pena della reclusione da 2 a 8 anni.

Il fatto che alla imputazione principale venga affiancata la specifica imputazione per il reato di ricettazione è stata ritenuto legittimo dalla Cassazione, che si è pronunciata sulla questione a Sezioni Unite nel 2005 (Sentenza Cass. Sez. Unite, n. 47164 del 23.12.2005).

Pertanto, attualmente, si ritiene che l'ambulante abbia acquistato i materiali sapendo che erano falsi o di illecita provenienza, e per tale motivo egli è imputabile anche per il reato di ricettazione.

Le conseguenze della imputazione per ricettazione sono:

- si è accusati di un reato molto grave, visto che è punito con la reclusione da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 8 anni;
- la pena resta dunque piuttosto alta anche se si sceglie un rito speciale durante il processo;
- i tempi di prescrizione del reato diventano molto più lunghi;
- se è possibile in qualche modo difendersi dall'accusa principale è più difficile venire assolti dall'accusa di ricettazione.

2.1 Le conseguenze dal punto di vista penale rispetto ai cittadini migranti "con regolare titolo si soggiorno" *(ai sensi della Testo Unico sull'immigrazione come modificato dalla Legge Bossi/Fini):*

L'imputazione per violazione dell'art. 474 c.p. e 171ter L. 633/1941 ha inoltre altre conseguenze molto negative:

- l' art. 26 comma 7bis D.lg. 286/1998 e successive modifiche, prevede che quando vi è una condanna definitiva per uno dei reati previsti dal dall'art. 474 c.p. (vendita di materiali contraffatti) o dall'art. 171ter L. 633/1941, (vendita di supporti senza timbro SIAE), ci sia *la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione.*

Questa legge ci mostra una situazione di grande severità ed una precisa posizione del legislatore. Il venditore ambulante non rischia solo una pena molto alta ed anche la carcerazione, ma anche la revoca del pds, che è il documento necessario per poter rimanere e lavorare in Italia.

L'art. 26 comma 7bis D.lg. 286/1998 è stato aspramente criticato, in quanto si ritiene che sia stato introdotto dal legislatore solo ed esclusivamente per arrivare alla espulsione dei venditori ambulanti.

Sono state sollevate delle questioni di costituzionalità, volte ad annullare tale articolo, ma la pronuncia più recente in materia (Corte Cost. 22.06.2006 n.240) ha confermato la validità di questo articolo, quindi fino ad oggi è necessario tenerne conto.

2.2 Le conseguenze dal punto di vista penale rispetto ai cittadini migranti "senza regolare titolo si soggiorno" *(ai sensi della Testo Unico sull'immigrazione come modificato dalla Legge Bossi/Fini):*

La situazione sopra descritta si aggrava per tutti quei cittadini migranti senza regolare titolo di soggiorno, a loro non si applica l'art. 26 comma 7bis D.lg. 286/1998 e successive modifiche, tuttavia **ecco cosa accade quando il venditore ambulante viene trovato in stato irregolare:**

- nel caso in cui abbia già avuto una prima espulsione,

e non abbia ubbidito all'ordine di allontanamento entro 5 giorni, subisce una imputazione per violazione dell'art. 14 comma 5ter D.lg. 286/1998. Dunque viene immediatamente arrestato, processato e (molto probabilmente) portato in carcere per scontare la pena. Oltre alla violazione delle normative sull'immigrazione, inoltre, si trova a dover far fronte anche alla imputazione per la vendita di materiale contraffatto. Allo stato attuale, ad un cittadino migrante che è privo del pds ed eventualmente ha già avuto un'espulsione, difficilmente i giudici concederanno gli arresti domiciliari, l'obbligo di firma o altri tipi di misure cautelari diverse dalla detenzione. Il giudice infatti, dal momento che la persona è stata espulsa e non è facilmente identificabile (perché spesso è priva di qualunque documento) teme che, in caso di remissione in libertà, questa faccia perdere le sue tracce oppure torni a commettere dei reati perché non ha altro mezzo per vivere. Per questo il giudice ordina la custodia cautelare in carcere. Se sussistono queste condizioni il venditore ambulante difficilmente riuscirà ad uscire dal carcere prima di aver espiato la pena.

- Nel caso in cui il venditore ambulante non sia mai stato colpito da espulsione verrà identificato e gli verrà notificato il decreto di espulsione e l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.

2.3 Le strategie difensive più utile in entrambi i casi:

Va premesso che ogni caso deve essere valutato singolarmente per cui non si possono dare regole generali valide in ogni situazione. Tuttavia possono farsi **alcune considerazioni:**

- spesso in questo tipo di processi si utilizza lo strumento del **patteggiamento**: si tratta di un rito

speciale che permette di evitare il processo vero e proprio, l'imputato rinuncia a difendersi (dunque è come se si dichiarasse colpevole) ed il giudice fa immediatamente la sentenza, condannandolo però ad una pena scontata (molto più bassa, e calcolata secondo regole precise dettate dal codice). Questo rito speciale è stato introdotto per alleggerire il lavoro dei giudici, e può essere fatto solo con il consenso dell'imputato che, proprio perché rinuncia ad un lungo processo, e rinuncia anche a difendersi, viene *"favorito"* con una condanna molto bassa. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che spesso la condanna viene anche dichiarata sospesa *(sospensione condizionale)*, cioè non deve essere scontata dall'imputato, che il giorno stesso del processo può tornare in libertà. Infine è un rito che ha un costo inferiore anche come assistenza legale. E' un rito che risulta utile quando l'imputato è chiaramente colpevole e dunque sarebbe inutile cercare di difendersi. Il patteggiamento consente di affrontare una condanna con il minor danno possibile, per questo in casi specifici può essere utile ricorrervi.

- Tuttavia non sempre il patteggiamento è la migliore soluzione. Infatti il patteggiamento non è impugnabile (cioè non si può fare appello) e *la sentenza di condanna diviene presto definitiva* (una condanna definitiva è una condanna che non può più essere impugnata). Ciò significa che, può trovare immediata applicazione l'art. 26 comma 7bis D.lg. 286/1998 e successive modifiche, che comporta la revoca del pds. Il vantaggio ottenuto con la diminuzione della pena patteggiata viene annullato dalla perdita ben più grave del permesso di soggiorno.
- In conclusione lo strumento del patteggiamento dovrebbe essere utilizzato solo dopo attenta valutazione del caso concreto, da fare insieme al

proprio legale. Esistono altri *riti alternativi*, ad esempio il *rito abbreviato*, che consente di ottenere uno sconto sulla pena finale, ma non impedisce la proposizione dell'appello, di conseguenza una condanna impiega più tempo a divenire definitiva. E' infatti molto importante, in questo tipo di processi, valutare la possibilità di proporre *appello contro la sentenza di condanna*. L'appello consente di riesaminare tutto il caso, e quindi di ottenere una assoluzione o una condanna più mite. Può accadere che mentre si attendono i tempi del processo la legge cambi (ad esempio proprio in relazione all'art. 26 comma 7bis D.lg. 286/1998 cui è legata la revoca del permesso di soggiorno), oppure può accadere che il reato si prescriva.

2.4 Altri consigli utili:

⇒ se si vendono CD o DVD falsi o altri oggetti contraffatti fare attenzione alla quantità, perché essere fermati con un numero esiguo di oggetti permette di avere pene inferiori (ad esempio l'art. 171ter comma 3 L. 633/1941 prevede una attenuante alla pena da applicare quando vi è una scarsa quantità di oggetti falsificati); un borsone, o un'auto piena di CD, DVD o altro materiale contraffatto, rendono più difficile la difesa;

⇒ nel caso di vendita di oggetti contraffatti (art. 474 c.p.) si può sostenere il *"falso grossolano"* che esclude il reato, dal momento che il livello di imitazione è spesso scarso ed evidente al cliente che sa quello che sta acquistando;

⇒ vi sono state alcune Sentenze di assoluzione nei confronti di venditori ambulanti che, da pochissimo giunti in Italia, non avevano altro modo per sopravvivere, e dunque è stata evocata la scusante dello *stato di necessità*;

⇒ nel caso dell'imputazione per ricettazione (art. 648 c.p.) si dovrà verificare se effettivamente al momento dell'acquisto il venditore ambulante era a conoscenza della provenienza illecita dell'oggetto.

3. Assistenza legale con il gratuito patrocinio

La legge mette a disposizione di tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, con regolare o senza regolare titolo di soggiorno, lo strumento del gratuito patrocinio, che permette di difendersi in giudizio con l'assistenza di un legale pagato dallo Stato.

A tal proposito va fatta una **distinzione**:

⇒ Il *difensore d'ufficio* è un avvocato che la legge assegna alla persona quando questa non ha un proprio legale di fiducia, e si basa sul principio che tutti hanno diritto ad un difensore che li assista. Spesso in questi procedimenti viene nominato un difensore d'ufficio perchè il migrante non ha un avvocato di fiducia. E' importante contattare sempre il proprio legale. Il difensore d'ufficio, anche se è nominato dallo Stato, deve essere pagato dalla persona, che però può anche revocargli l'incarico per darlo ad un altro legale.

⇒ Il *difensore iscritto alle liste del patrocinio*, è un avvocato che è abilitato ad assistere una persona con lo strumento del patrocinio a Spese dello Stato.

Quando il cliente è nelle condizioni di usufruire del patrocinio l'avvocato ha il dovere di assisterlo in questo modo, e non può chiedere o percepire somme di denaro.

Per poter usufruire del patrocinio sono necessari alcuni **REQUISITI:**

- il reddito annuo deve essere inferiore ai 9.700 euro all'anno (per anno si intende anno solare, gennaio-dicembre);
- questo reddito deve rimanere molto basso anche quando la persona convive con i familiari (al limite dei 9.700,00€ vanno aggiunti 1.000,00€ per ogni familiare convivente);
- si deve verificare, tramite Consolato, che la persona non abbia redditi nel proprio Paese di origine;
- l'identità della persona deve essere certa, anche se non occorre avere un codice fiscale in Italia.

Nel momento in cui si decide di chiedere il patrocinio **è necessario**:

- scegliere un legale di fiducia tra quelli iscritti alle liste del patrocinio (le liste si trovano presso ogni Tribunale, negli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, oppure sul sito www.avvocati.rimini.it);
- contattare l'avvocato e portargli tutti i documenti necessari (si tratta di una pratica burocratica, semplice ma con un po' di documentazione da preparare e firmare e la collaborazione legale/cliente è fondamentale).

COMMERCIO AMBULANTE SU AREE PUBBLICHE

Alcuni step utili per ottenere l'autorizzazione per il commercio ambulante. Le indicazioni sono riferite agli uffici

presenti nel Comune di Rimini.

Per chi abita in altre città è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali Urp presenti in tutti i Comuni, dove è possibile ottenere le informazioni necessarie.

Cosa serve per ottenere l'autorizzazione per commercio ambulante:

1. **PERMESSO COMUNALE**
2. **TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE**
3. **RICHIESTA N. DI PARTITA I.V.A.**
4. **ISCRIZIONE I.N.P.S. PRESSO GLI UFFICI (apertura della posizione contributiva)**
5. **ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO**

1. PERMESSO COMUNALE

Permesso comunale, "LICENZA di cui al R.D. Legge 16/12/1926 n. 2174, convertito in legge il 18/12/1927 n. 2105" da richiedere presso Ufficio Mercati settore Attivita' economiche;

Ai sensi del D.L. 114/98, le tipologie di Commercio su aree pubbliche sono 2:

- **Tipologia "A"** autorizzazione con concessione di posteggio;
- **Tipologia "B"** attività itinerante.

Requisiti :

- Per il settore alimentare è necessario avere i requisiti professionali.
- Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature utilizzate sono stabiliti con apposita ordinanza dal Ministero della salute.

Documentazione da presentare :

⇒ **Tipologia "A" :**

Domanda in bollo indirizzata al Comune sede del posteggio per chiedere di subentrare, su modello predisposto e reperibile anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - C.so d'Augusto 158, con allegato :

- Fotocopia dell'atto di cessione d'azienda o affitto d'azienda debitamente registrato;
- Documentazione o dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali (solo per il settore alimentare);
- Fotocopia di un documento di identità;
- Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per extracomunitari).

NOTE: L'autorizzazione intestata al precedente titolare deve essere restituita all'ufficio prima del rilascio della nuova autorizzazione.

⇒ **Tipologia "B" (itinerante) :**

Solo per residenti nel Comune di Rimini. Domanda in bollo indirizzata al Comune di Rimini con allegati :

- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per extracomunitari);
- Fotocopia dell'atto di cessione o affitto d'azienda;
- Documentazione per i requisiti professionali (per il settore alimentare).

NOTE (per chi vive nel Comune di Rimini):

L'Ordinanza del Sindaco n. 105332B del 12/5/2000 e la n. 18047T del 9/8/2000, **vietano** (anche agli operatori che vendono i prodotti del proprio ingegno) :

- L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, nella parte di territorio compresa tra il confine col Comune di Bellaria e il Comune di Riccione e tra la S.S. 16 Adriatica fino al mare, arenile incluso;
- L'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime è subordinato al possesso dell'autorizzazione e del nulla osta delle autorità marittime;
- L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è subordinato al possesso dell'autorizzazione e del permesso del soggetto proprietario o gestore.

Dove rivolgersi:

C.so d'Augusto 154 - 47900 Rimini

Settore: Attività Economiche e Sportello Unico per le Imprese

Tel: 0541 704673 **Fax:** 0541 704200

E-mail: wmorri@comune.rimini.it

Orario: da lunedì a venerdì 10-13.15; martedì e giovedì anche 15.30-16.30

2. TASSA OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Una volta ottenuta la licenza presso l'ufficio comunale ci si deve recare all'ufficio Cosap (Canone occupazione spazi e aree pubbliche) per pagare la tassa, occupazione aree pubbliche. L'occupazione, permanente o temporanea, di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al Comune è soggetta a concessione/autorizzazione. Pertanto vengono:

- definite OCCUPAZIONI PERMANENTI quelle di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, aventi durata non inferiore ad un anno e non

superiore a 29 anni;

- definite OCCUPAZIONI TEMPORANEE quelle effettuate anche con manufatti, ma di durata inferiore ad un anno.

Inoltre:

- Per occupazioni occasionali, di durata non superiore a 6 ore consecutive, o per la sosta di mezzi per il tempo necessario al carico/scarico di merci, non è necessaria alcuna concessione/autorizzazione.
- Per l'area pedonale o zona a traffico limitato occorre richiedere il permesso di circolazione. È subordinato alla dimostrazione del pagamento del canone da effettuarsi a mezzo bollettino di c/c postale n.11236478 intestato a Comune di Rimini - COSAP - Servizio Tesoreria oppure tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.

Cosa serve presentare:

- domanda in bollo su modulo predisposto dall'ufficio;
- piantina planimetrica;
- copia dell'autorizzazione ai lavori qualora siano previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico;
- fideiussione assicurativa o bancaria (per cantieri edili).

Dove rivolgersi:

Ufficio COSAP - Via Ducale 7

Tel: 0541 704319 **fax:** 0541 704310

email: catia.caprili@comune.rimini.it

info: da lunedì a venerdì 10-13.15 giovedì 9-17.

3. RICHIESTA N. DI PARTITA I.V.A.

L'attribuzione del n. di partita I.V.A. e del codice attività si può richiedere presso l'Ufficio delle Entrate, compilando gli appositi moduli da presentare presso gli sportelli preposti.

Dove rivolgersi:

via Macanno n. 37 – loc. Colonnella - 47900 Rimini (RN)
tel centralino: 0541 300111 - **segreteria** 0541 300203
fax : 0541 300280

e-mail: ul.rimini@agenziaentrate.it

4. ISCRIZIONE I.N.P.S. PRESSO GLI UFFICI (apertura della posizione contributiva)

Questo operazione è necessaria per aprire una posizione contributiva nella quale versare i contributi utili ai fini pensionistici.

Dove rivolgersi:

Via Macanno n. 25 - loc. Colonnella – cap. 47900 Rimini (RN)

Tel centralino: 0541 398111 – **contact center** 803164 gratuito da tutta Italia da rete fissa mobile

5. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO

Dove rivolgersi:

Camera di Commercio I.A.A. di Rimini
Unità Operativa Registro Imprese

V.le Vespucci, 58 - 47900 Rimini
tel. 0541/363818—**Fax.** 0541/363825
e-mail: registro.imprese@rn.camcom.it

Per i mercatini estivi la richiesta va inoltrata entro il mese di marzo dell'anno in corso in cui si inoltra la domanda.

Guida informativa per venditori ambulanti:

Associazione No Border Rimini

ass.noborder@gmail.com - tel. +39 0541 751653

A cura di:

Dott. Manila Ricci

Consulenza e supervisione legale (a cura di):

Avvocato Paola Urbinati *– Foro di Rimini*

paola.urbinati@email.it - tel. +39 349 0544141

In collaborazione con:

Laboratorio Sociale Occupato P.A.z.

lab.paz@gmail.com - tel. +39 0541 751653

via Montevecchio n. 7

Progetto Melting Pot Rimini

rimini@meltingpot.org – tel. +39 339 7688990

www.meltingpot.org

ASSOCIAZIONE
NO BORDER

In collaborazione con:

Laboratorio
Sociale
Occupato
P.A.z.

PROGETTO
MELTING
POT
RIMINI

“Questa piccola giuda vuole essere un valido strumento di aiuto per tutti quei cittadini migranti che abitano in questi territori e vedono negati alcuni dei diritti fondamentali, prima fra tutti la lesione della dignità umana, attraverso dispositivi repressivi e di controllo, molto simili agli stati di guerra e controllo militare, che alcuni di voi hanno conosciuto nei propri paesi d’origine. Crediamo sia giunto il momento di attuare forme vive di resistenza contro chi vuole incriminare, reprime, rinchiudere esseri umani esclusivamente perché provenienti da altri paesi …